

## OBIETTIVO: UN'ALTRA COSTITUZIONE?

---

COSTITUZIONE E SISTEMA POLITICO  
(appunti a margine del tentativo di riscrivere la Carta del 1947)

di Mario Dogliani

*Argomentarne oggi le buone ragioni della Carta fondamentale del 1947, mentre sta entrando nella fase decisiva il progetto di riscriverne gran parte del testo, è necessario e possibile. Ma rischia di essere sterile se non si riparte dalla riflessione intorno al fondamento della validità della Costituzione, al rapporto tra essa e il suo oggetto, e cioè l'insieme di quelle che sinteticamente possono essere chiamate le "strutture fondamentali" della società.*

1. Il senso del procedimento di revisione costituzionale in corso può essere meglio compreso alla luce delle precedenti fasi della nostra storia costituzionale: l'armistizio fragile (1943 – 1955), l'armistizio consolidato (1956 – 1968), il disgelo (1969 – 1978), la nuova glaciazione (1979 – 1993), il passaggio dalla lotta sulla costituzione alla lotta per la costituzione (1994 - 2001).

Questa periodizzazione è, ovviamente, molto discutibile, ma non vuole avere altro scopo che quello di evidenziare le diverse modalità con cui la Costituzione è stata percepita.

L'armistizio fragile definisce gli anni in cui - malgrado l'*idem sentire* che rese possibile la concordia costituente – la situazione geopolitica era aperta ad evoluzioni armate, interne ed esterne, della guerra fredda. In quegli anni la Costituzione venne attuata solo nelle parti che disciplinano lo "scheletro" della democrazia: le regole di coesistenza che rendevano possibile il non ricorso alla guerra civile.

L'armistizio consolidato fa riferimento agli anni successivi, in cui le prime attuazioni della Costituzione testimoniano che non è più in gioco la sua revoca. Il completamento parziale e selettivo del quadro istituzionale è sintomo del fatto che il consolidamento della Costituzione avvenne attraverso il suo congelamento nella condizione, appunto, di "cornice" (non di "motore") della politica. La parte "non mi-

nima" della Costituzione (il suo disegno riformatore) era riconosciuta solo come orizzonte di valori, non di programmi; come insieme di fini, non di mezzi. E tuttavia il "gelo costituzionale" fu gelo sì, ma non proposito di rovesciamento, se non da frange minoritarie che furono dette, appunto, "eversive".

Il disgelo comprende gli anni in cui quell'*idem sentire* che aveva ispirato la scrittura della costituzione (nei suoi protagonisti più riflessivi, al di là del crudo armistizio strategico) riacquista forza, e si fa consenso intorno a un disegno di sviluppo sociale e (con meno chiarezza) di sviluppo politico. L'attuazione della Costituzione si pone come problema di attuazione di un insieme di politiche e di progressivo abbandono della *conventio ad excludendum*. I partiti dell'arco costituzionale vedono nella Costituzione non più solo un insieme di regole armistiziali sullo svolgimento della lotta politica, ma un modello complessivo di società (sono gli anni che vanno dalla riforma pensionistica, dallo statuto dei lavoratori e dall'attuazione delle regioni alla realizzazione del servizio sanitario nazionale). Anche in questo periodo l'eversione fu forte e feroce, ma il sistema politico, nella sua parte assolutamente maggioritaria, continuò – almeno pubblicamente - a tenere rigorosamente separato il problema della difesa dell'ordine costituzionale da quello di un suo cambiamento.

Ma i giudizi sul decennio erano divaricati, e il tarlo dell'"eccesso di democrazia", o dell'eccesso di complessità, stava lavorando. La nuova glaciazione si è diffusa quando nel nostro sistema politico hanno trovato radici le suggestioni della rivoluzione passiva reganiana e thatcheriana e le parallele suggestioni maggioritarie e leaderistiche. Le une in polemica con il modello di *welfare* tardivamente realizzato nel decennio precedente; e le altre (la grande riforma craxiana) in polemica con l'evoluzione parlamentare del medesimo decennio, che avrebbe inevitabilmente portato in modo stabile il Pci nell'area delle forze di governo. Questa seconda glaciazione – che può essere collocata tra il ristabilimento della *conventio ad excludendum*, con il cosiddetto "pre-ambolo", e il referendum sul sistema proporzionale: il *boomerang* che colpì gli autori di quella chiusura - ha fatto regredire il riconoscimento della costituzione del 1947 oltre i limiti ai quali si era fermata la prima. Non solo non si è più visto nella Costituzione un programma politico da attuare in funzione dello stabilimento di un modello di società attualmente condiviso, ma non si è più neppure accettato che la Costituzione rappresentasse un quadro soddisfacente di fini proiettati sul futuro; e soprattutto si sono messe in discussione le regole sulle forme della lotta politica e sulla forma della democrazia (da democrazia or-

ganizzata, fondata sulla mediazione dei partiti, a democrazia individualistica, fondata sul rapporto immediato tra singoli e rappresentanti). Con quest'ultimo passaggio - giunto a piena maturazione col referendum predetto, ma perfettamente presente già nella "grande riforma" - si è sancito che la Costituzione del '47 aveva cessato di rappresentare lo strumento essenziale di un equilibrio strategico vitale. Con questa ammissione si può dire che la costituzione materiale formatasi nel periodo del CLN sia finita.

I confini tra questa fase e quella successiva sono labili. Infatti, se la "lotta sulla Costituzione" è il fisiologico, per quanto aspro, conflitto che ha per posta il prevalere di una o di un'altra sua interpretazione, e se la "lotta per la Costituzione" è invece il patologico conflitto tra chi ne difende l'attuale validità e chi ne afferma invece interpretazioni svalutative, al limite della desuetudine, invocando discontinuità sostanziali (e dunque l'instaurazione, di fatto o di diritto, di un nuovo ordinamento), è evidente che profili di "lotta per la Costituzione" erano già presenti negli anni Ottanta. Ciò che è cambiato è il rapporto di forza, in quanto i fautori di una permanente validità della Costituzione del 1947, e della permanente normatività della cultura politica che l'ha ispirata, sono divenuti sempre più deboli. Sono assolutamente minoritari tra le forze politiche organizzate, e sopravvivono essenzialmente in "movimenti" spontanei e in settori della cultura giuridica e degli organi giurisdizionali. In questo senso si può dire che nell'attuale legislatura e in quella precedente la lotta sulla Costituzione sia stata sostituita dalla lotta per la Costituzione (che assume sempre più i connotati di una "resistenza": come tale sparsa e minoritaria).

2. Che sia viva questa resistenza non deve consolare i giuristi più di tanto; e soprattutto non può nascondere il fatto che il progressivo *sfarinamento* della Costituzione sotto i colpi di culture politiche ostili non è stato al centro di una sostanziosa riflessione incentrata sui rapporti tra la Costituzione e il suo oggetto, e cioè l'insieme di quelle che sinteticamente possono essere chiamate le "strutture fondamentali" della società. Anzi, questa stessa distinzione, questa reciproca irriducibilità, con la conseguente necessità di elaborare il dover essere a partire da una conoscenza solida – per quanto autonoma, *iuxta propria principia* - dalle questioni poste dall'essere, non è stata pressoché praticata, a causa della perdurante frattura tra diritto costituzionale e scienze sociali. Non si tratta di rimettere in discussione la distinzione tra diritto e fatto, tra validità ed effettività, ma, al contrario, di criticare

l'assenza di un “parallelismo delle conoscenze” che sarebbe stato prezioso.

La crisi della Costituzione è infatti stata occultata dall'atteggiamento, diffuso nella gran parte degli studiosi delle ultime generazioni, che considera obsoleto il problema del fondamento della validità della Costituzione in termini politici complessivi, che richiedano il concorso delle forze sociali, e delle culture politiche, dominanti. *L'escamotage* – che consente di continuare a stare chiusi dentro le confortanti barriere disciplinari, sempre più micro-tecnicizzate - consiste nel ritenere che – dopo la fine delle grandi narrazioni, delle ideologie, della lotta di classe, dell'azione collettiva, dei partiti di massa, del governo (che viene surrogato dalla *governance*), della politica (che si pluralizza nelle *politics* e nelle *policies*), della storia, della scalata al cielo ... - la Costituzione si fondi direttamente sulla società, anzi sui singoli cittadini, che trovano in essa la carta dei “loro” diritti. Con il che, il problema della validità sarebbe risolto, in termini che potrebbero sembrare accettabili anche dal punto di vista di una teoria realistica, essendo ben possibile che alla Costituzione dei partiti, alla Costituzione dell'armistizio tra forze organizzate, succeda, con il diffondersi dell'area dell'*overlapping consensus*, la Costituzione fondata su una cultura politica diffusa, sul diretto “dialogo” dei singoli con i principi costituzionali.

Se non che questo modello finisce per restringere il ruolo della Costituzione pressoché esclusivamente nel circuito Corte costituzionale-giudice-individui, dunque nel circuito delle garanzie, presumendo che il problema dell'integrazione, o della costruzione dell'unità politica, o della politica costituzionale, o come altro si voglia designare il problema cardine dell'artificialismo antico e moderno, sia risolto e scontato. Se la Costituzione è la garanzia di un insieme di “pretese”, che cosa “costituisce” il contesto entro il quale quelle pretese possano trovare soddisfazione? Come si può vedere solo nei giudici e nella Corte i portatori e gli attuatori della Costituzione? Il perfezionamento – dovuto all'introduzione della giustizia costituzionale – della tutela dei diritti “naturali” non può far dimenticare il problema di come “le leggi di natura ... divengano effettivamente leggi” (Hobbes, *Leviatano*, par. XXVI).

**3.** Se non si prende la scorciatoia della “Costituzione dei diritti”, resta il problema di come adeguatamente rifondare la validità della Costituzione nel suo complesso (per definire la quale, in contrapposizione alle letture riduttive, potrebbe essere utile tornare ad utilizzare la

desueta espressione di “Costituzione politica”). Per far ciò non è sufficiente (per quanto assolutamente necessario) utilizzarla – e chiedere che sia utilizzata, da parte dei titolari di tutti gli organi costituzionale – come perfettamente valida, contro il dilagare dei giudizi, e dei comportamenti, svalutativi. Occorre tornare continuamente ad argomentarne le buone ragioni.

Ma con questo si viene al problema della definizione della fase attuale: è questo un compito ragionevolmente possibile, mentre sta entrando nella fase decisiva il progetto di riscrivere gran parte del testo della Carta del 1947?

Dipende dalle forze politiche. Se finirà il grossolano equivoco di vedere nella difesa della Costituzione un atteggiamento politicamente conservatore ed intellettualmente inerte (equivoco dovuto all'ignoranza di chi non sa che i grandi sistemi normativi sono divenuti tali solo perché hanno beneficiato di interpretazioni e revisioni rispettose e costruttive) la deriva potrà essere contrastata, e forse arrestata. Il che produrrebbe un gran bene per il sistema politico nel suo complesso, anche per l'attuale maggioranza, perché un tale arresto potrebbe segnare un nuovo armistizio, un nuovo gesto di politica costituzionale nel senso più alto del termine.

Se ciò non avverrà, si potrebbe temere – anche senza un'eccessiva dose di pessimismo – che la fase attuale sia destinata a configurarsi come quella dell'incubazione del “nemico interno”. Sconfitte le residue forze che sostengono l'ispirazione dell'attuale Costituzione, posto il problema costituzionale non come problema di armistizio tra chi c'è per il solo fatto che c'è (a prescindere dalle sue credenziali “moralì”) ma come problema di vittoria del bene sul male, che cosa potrebbe impedire che un progressivo squilibrio nei rapporti di forza – accompagnato da gravi crisi internazionali - porti a vedere nella minoranza un nemico, secondo un copione che i nostri paesi conoscono benissimo? Tutto ciò potrebbe apparire esagerato, ma il diffondersi di fondamentalismi identitari (e la fragilità dell'economia complessiva) fornisce forse qualche rassicurante garanzia? In ogni caso è bene tenerlo a mente: altro è la lotta tra parti politiche contrapposte ed in reciproco equilibrio (che può “sublimarsi” kelsenianamente nella democrazia), altro è la lotta contro una parte debole ed esclusa da un paradigma identitario che si sia fatto dominante. Purtroppo qualche segnale comincia a intravedersi.

I PUNTI CRUCIALI DELLA PROPOSTA DI REVISIONE:  
SCHEDE DI LETTURA

di Paola Marsocci, Ignazio Juan Patrone e Nello Rossi\*

**1.** Forma di Stato e potere legislativo / **2.** Forma di governo e premierato assoluto / **3.** Giurisdizione e Corte costituzionale / **4.** Il nuovo Titolo V (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato).

Con le schede che seguono, si intende offrire una descrizione delle “modifiche alla seconda parte della Costituzione”<sup>1</sup> attualmente in discussione in Parlamento<sup>2</sup>. L'originario disegno di legge governativo di “Riforma dell'ordinamento della Repubblica” – primo firmatario l'on. Berlusconi - è stato presentato al Senato il 17 ottobre 2003 (A.S. 2544) e da questo approvato, con modifiche, in prima lettura il 25 marzo 2004. Successivamente, il 15 ottobre 2004, è intervenuta, sempre in prima deliberazione e con modifiche, l'approvazione della Camera (A.C. 4862). Del testo approvato dalla Camera (che si compone di 57 articoli e sostituisce o modifica 49 degli 80 articoli costituenti la seconda parte della Costituzione) si tiene qui conto.

## **1. Forma di Stato e potere legislativo**

### *1. 1. La composizione delle Camere*

Del Parlamento si modifica anzitutto la composizione, anche se per questo specifico aspetto la riforma si applicherà a partire dalla le-

---

\* I primi due paragrafi sono opera di Paola Marsocci, il terzo di Ignazio Patrone e il quarto di Nello Rossi.

<sup>1</sup> È questo il nuovo titolo attribuito al disegno di legge.

<sup>2</sup> Sulle modalità procedurali della riforma in contrasto con l'art. 138, che consente solo revisioni puntuali ed omogee, cfr. A. Pace, da ultimo in A. Pace, *La Costituzione non è una legge qualsiasi*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it) (31 marzo 2004).

gislatura successiva al quinquennio dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

È ridotto il numero complessivo dei parlamentari, 252 al Senato e 500 alla Camera, cui si aggiungono 18 deputati eletti nella circoscrizione estero e i "deputati di diritto a vita" (gli ex Presidenti della Repubblica e i tre di nomina presidenziale), e si abbassa l'età per esercitare il diritto all'elettorato passivo, che per la Camera si acquista a 21 anni e per il Senato a 25 anni.

Le trasformazioni coinvolgono soprattutto il Senato della Repubblica, disegnando un modello assolutamente inedito e non assimilabile a nessun'altra esperienza di Stato "composto"<sup>3</sup>. In comune con le seconde camere degli Stati federali, il Senato proposto ha la sottrazione dal rapporto di fiducia e dallo scioglimento anticipato, ma dal punto di vista della sua composizione esso non garantisce alcun collegamento certo con le autonomie territoriali<sup>4</sup>. Unico organo ad essere denominato "federale", i suoi membri continuano ad essere eletti a suffragio universale e diretto "su base regionale", limitatamente però tra chi abbia ricoperto o ricopra cariche pubbliche elettive in enti territoriali o locali, chi sia stato eletto parlamentare nella Regione, chi comunque risieda nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

In questo senso, la delimitazione del diritto di elettorato passivo darebbe dunque luogo ad una sorta di "territorialità" o "regionalizzazione" della rappresentanza con evidenti riflessi sulla tenuta del principio d'uguaglianza e della parità di accesso alle cariche elettive<sup>5</sup>. Sarà comunque la legge dello Stato a garantire "la rappresentanza territoriale da parte dei Senatori". Il raccordo tra sistema politico nazionale e territoriale è, poi, ricercato attraverso la corrispondenza tra la durata in carica di ciascun consiglio regionale e quella dei senatori eletti nella stessa Regione; considerata, dunque, la coincidenza delle rispettive

---

<sup>3</sup> Cfr. G. Ferrara, *Per la critica al progetto di riforma della Costituzione del governo Berlusconi*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it) (2 settembre 2003); A. Anzon, *Il "federalismo" nel progetto di riforma approvato dal Senato in prima lettura*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (28 aprile 2004).

<sup>4</sup> Tra gli altri, cfr. M. Manetti, *Alcune riflessioni sul cd Senato federale*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (12 dicembre 2003).

<sup>5</sup> Così L. Carlassare, *Il progetto governativo di riforma: il costituzionalismo più che mai alla prova*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it) (21 ottobre 2003) e G. Ferrara, *Per la critica*, cit. Il cd. "frazionamento etnico", non sarebbe un pericolo invece per G. Salerno, *Le novità del d.d.l. di revisione costituzionale della I Commissione del Senato: alcune brevi considerazioni*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (2 febbraio 2004), considerato che il requisito della residenza si aggiungerebbe in via alternativa e non cumulativa agli altri già previsti dalla proposta.

elezioni, il Senato non avrà più una durata predefinita, ma sarà soggetto a rinnovi parziali.

La composizione del Senato è integrata dai Presidenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome solo per l'elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale. Partecipano ordinariamente ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali<sup>6</sup>.

### *1.2. Il funzionamento e i poteri delle Assemblee*

A questo riguardo, il testo pur confermando sia il divieto di mandato imperativo, sia il principio della rappresentanza della Nazione e della Repubblica di ciascun parlamentare mira a superare il bicameralismo perfetto. Mentre il governo resta legato al rapporto di fiducia con la sola Camera dei deputati<sup>7</sup>, il raccordo tra potere legislativo nazionale ed autonomie territoriali è affidato, invece, al Senato. Tale ruolo verrebbe assolto attraverso forme (non chiarite) di coordinamento interistituzionale, ma anche tramite l'applicazione di quelle disposizioni che prescrivono: la non validità delle deliberazioni del Senato, se assenti i senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni; il parere necessario del Senato sullo scioglimento autoritativo del Consiglio regionale e sulla rimozione del Presidente della Giunta; la messa all'ordine del giorno, in tempi certi, delle proposte presentate da più Regioni.

Guardando poi alle modifiche all'art. 70 della Costituzione, il nuovo sistema distingue leggi "monocamerale", ossia a volontà prevalente o della Camera dei deputati o del Senato federale, e leggi "bicamerale".

Nel primo caso, il riparto di competenze è operato con riferimento all'art. 117. Esiste comunque la possibilità che l'altro ramo del Parlamento avochi a sé il progetto di legge, al fine di proporre modifiche, purché osservi tempi e modalità che di fatto disincentivano tale procedura. Il testo, tuttavia, ha ridotto ai due quinti di ciascuna assemblea il *quorum* per far scattare il meccanismo del riesame appena ricordato ed al contempo ha attribuito al Governo il potere di frenare l'approvazio-

---

<sup>6</sup> In numero di due per ogni Regione o provincia autonoma: un delegato eletto dal Consiglio regionale e un sindaco o un presidente di provincia o di città metropolitana eletto dal Consiglio delle autonomie locali.

<sup>7</sup> L'esclusione della seconda Camera dal circuito fiduciario "elimina il rischio che risultati elettorali contrastanti minino l'efficienza dell'esecutivo", M. Manetti, *Alcune riflessioni*, cit.

ne delle leggi che spettano in via prioritaria al Senato, se ritenga che le proprie modifiche proposte “siano essenziali per l’attuazione del suo programma”. Si affida alla Camera la legislazione nelle materie di competenza esclusiva (con alcune eccezioni) dello Stato e al Senato la determinazione dei principi fondamentali per la legislazione concorrente delle Regioni. La divisione di lavoro tra i due rami del Parlamento risulta così omogenea, piuttosto che orientata ad una forma di concorso differenziato. Inoltre, escludendo comunque la Camera politica nazionale dalla definizione di quei contenuti che sono proprio l’espressione tipica della rappresentanza unitaria, si definisce un modello che, ad esempio, si discosta molto da quello tedesco<sup>8</sup>.

Nel secondo caso – quello delle leggi bicamerali –, le materie interessate sono moltissime e di assoluto rilievo (la disciplina dei diritti, ma non solo con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti quelli civili e sociali; delle Autorità indipendenti; del sistema elettorale della Camera e del Senato, etc.), anche per l’ordinamento regionale (principi a disciplina dell’autonomia finanziaria di regioni ed enti locali, potere sostitutivo). La procedura, in questo caso, mira ad eliminare la *navette*, prevedendo, in caso le due Camere non si accordino alla prima lettura sul medesimo testo, che l’accordo venga raggiunto da una commissione di trenta deputati e trenta senatori, entro i termini stabiliti dai Presidenti delle Camere. Sempre i Presidenti avrebbero incisivi poteri di stralcio di quelle disposizioni relative a materie per cui dovrebbero applicarsi procedimenti diversi da quello bicamerale. Le eventuali questioni di competenza tra le due Camere sono decise, in modo non sindacabile, da un Comitato composto da quattro deputati e quattro senatori, in deroga alla competenza attribuita alla Corte costituzionale.

Da notare, infine, la cancellazione dal testo di ogni riferimento alla legge finanziaria.

### *1.3. Le opposizioni in Parlamento*

Il testo in discussione prevede significative modifiche sul ruolo delle opposizioni e sui *quorum* da rispettare per la validità di alcune

---

<sup>8</sup> Il rischio sarebbe quello di aver creato “una seconda Camera formalmente destinata a realizzare il principio federale, ma sostanzialmente espressiva della politica partitica”, dunque “insidiosa per le garanzie costituzionali non solo delle autonomie territoriali, ma dei diritti di tutti i cittadini”, M. Manetti, *op. cit.* Tali considerazioni spingono alcuni ad interrogarsi sull’originalità del bicameralismo e sulla natura di un federalismo per così dire “creativo”, G. Farrara, *Per la critica*, cit.

deliberazioni. Tali novità devono essere tuttavia valutate in un contesto generale di depotenziamento del ruolo dell'assemblea legislativa.

È previsto il raggiungimento di una maggioranza qualificata per l'elezione dei Presidenti delle Camere e per l'approvazione del regolamento della Camera di deputati. Regolamento che dovrà, poi, disciplinare le modalità e i tempi per le iniziative legislative delle opposizioni e per quelle popolari. Tutti gli schemi di decreto legislativo, infine, dovranno essere sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti.

## 2. Forma di governo e premierato assoluto

### 2.1. Esecutivo e premierato assoluto

La riforma modifica decisamente la forma di governo, rafforzando in generale i poteri dell'esecutivo e in particolare quelli del Presidente del Consiglio. Il "Primo ministro" – come ora è denominato – nelle nuove disposizioni *determina* la politica generale del governo e *garantisce* l'unità di indirizzo politico amministrativo, *dirigendo* promuovendo e coordinando l'attività di ministri, che egli solo può nominare e dunque revocare all'interno di una compagine che, considerato il sistema dei partiti italiano, è pur sempre di coalizione. Di qui la definizione di "premierato assoluto" accolta da molta dottrina (ed espressa in particolare, in più occasioni, da Leopoldo Elia) per descrivere la forma di governo<sup>9</sup>, soprattutto se comparata a quella inglese, come noto, caratterizzata da due fattori: il sistema sostanzialmente bipartitico e l'immedesimazione del *leader* con la propria formazione politica<sup>10</sup>.

### 2.2. La formazione del governo

Il compito di formare la compagine governativa, fino ad oggi spettante al Presidente della Repubblica<sup>11</sup>, viene così attribuito al Primo

---

<sup>9</sup> Tale da "sfigurare", assieme alla *devolution* la stessa Carta costituzionale, G. Ferrara, *Per la critica*, cit.

<sup>10</sup> Diversità su cui insiste G. Ferrara, *Federalismo e premierato*, cit.

<sup>11</sup> Una delle caratteristiche evidenti del testo in esame è "l'insofferenza verso un potere arbitrario del giuoco costituzionale", M. Siclari, *Brevi note introduttive ad un dibattito sul disegno di legge costituzionale AS nr. 2544, approvato dalla I Commissione del Senato*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it) (2 febbraio 2004), in questo senso, per comprendere come e se la nuova Carta garantirà i principi di unità e dina-

ministro, designato tale dal corpo elettorale e formalmente nominato dal Presidente della Repubblica. La candidatura, infatti, si ha con il collegamento con liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati; nella sostanza, l'elezione dei deputati si tradurrà in una dichiarazione di preferenza per il candidato premier, di cui il Capo dello Stato sarà tenuto a prendere atto. In più, la legge elettorale relativa alla Camera dei deputati dovrà "favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro". Si tratta della costituzionalizzazione del principio maggioritario, tale da escludere un futuro ritorno al sistema proporzionale attraverso la legge ordinaria o il ricorso al referendum abrogativo<sup>12</sup>.

### 2.3. *Il governo in Parlamento*

Il testo riconduce al governo, anzi al primo ministro, il controllo sostanziale della funzione legislativa, sottraendolo all'assemblea rappresentativa.

Il Primo ministro, entro dieci giorni dalla formazione del suo esecutivo, si presenta alla sola Camera di deputati – il solo ramo al quale in governo sarà legato da rapporto – "illustrando il programma di legislatura e la composizione del governo", al fine di ottenere "un voto sul programma", che, stando alle parole del nuovo art. 92, vincherà il presidente solo alla presentazione di un rapporto annuale sull'attuazione del programma e sullo stato del Paese. La mozione di "fiducia" scompare dal testo della Costituzione, mentre viene introdotta la "questione di fiducia", nel caso in cui il Premier intenda chiedere alla Camera di approvare con priorità proposte governative, ad eccezione di leggi costituzionali e di revisione costituzionale, pena la propria dimissione. La compressione del ruolo del Parlamento, quasi tramutato in organo esecutivo del Primo ministro<sup>13</sup>, è notevole.

La nuova concezione del rapporto fiduciario è inoltre caratterizzata dalla attribuzione al Primo ministro, che se ne assume l'esclusiva responsabilità, del *potere di scioglimento* anticipato della Camera<sup>14</sup>. Il

---

micità del sistema costituzionale vanno lette congiuntamente le disposizioni sulla Corte costituzionale.

<sup>12</sup> Cfr. G. Azzariti, *L'ultima idea: la revisione della costituzione secondo il Governo in carica. Un approccio critico*, in [www.constituzionalismo.it](http://www.constituzionalismo.it) (novembre 2003).

<sup>13</sup> Sull'aspetto della liberazione del potere da limiti e controlli che va in senso opposto ai principi del costituzionalismo moderno, richiamano l'attenzione tra gli altri L. Carlassare, *Il progetto governativo*, cit. e G. Ferrara, *Federalismo e premierato*, cit.

<sup>14</sup> L'attribuzione di questo potere, sconvolgendo la forma parlamentare di governo, senza sostituirla con un'altra che tenga conto dei pesi e contrappesi introdotti dal co-

Presidente della Repubblica conserva infatti la sola formale titolarità dell'atto. La legislatura è comunque legata alla sorte del Primo ministro (*simul stabunt simul cadent*), in caso di sua morte, impedimento permanente o di sue dimissioni e, dunque, anche ed obbligatoriamente in caso di voto di sfiducia). Il voto di sfiducia, a seguito della presentazione di una mozione sottoscritta e presentata da almeno un quinto dei componenti della Camera determina le dimissioni del Primo ministro, lo scioglimento dell'Assemblea e l'indizione delle elezioni.

Il testo attualmente in discussione introduce, in particolare, una mozione di “*sfiducia costruttiva*”. Se, infatti, viene presentata da parte dei deputati appartenenti alla stessa maggioranza (il *quorum* è dunque tanto elevato da rendere difficilissima, sin dalla sua fase iniziale tale soluzione<sup>15</sup>) alla Camera una mozione, poi effettivamente approvata per appello nominale dalla stessa maggioranza che appoggia il governo, il Capo dello Stato non procede ad emanare il decreto di scioglimento. La maggioranza deve però indicare il nome del nuovo Premier – che sarà subito nominato – e dichiarare la volontà di voler proseguire nell'attuazione del programma di inizio legislatura. Diversamente, se la mozione di sfiducia è approvata con il concorso delle opposizioni, il governo cade comunque, in quanto il nuovo modello non consente più di formare maggioranze diverse da quella espressa in seguito alle elezioni.

Quanto agli strumenti a garanzia dell'attuazione del programma, oltre alla già citata mozione di fiducia, il governo può chiedere a ciascuna Camera l'esame dei propri provvedimenti entro tempi certi, fino ad imporre alla Camera dei deputati il voto bloccato (sugli articoli e finale). Il governo può inoltre vincolare il Senato alla tutela delle istanze unitarie.

Il regolamento della Camera, infine, dovrà indicare i casi in cui il governo dovrà essere rappresentato dal Primo ministro.

#### 2.4. *Il ruolo del Presidente della Repubblica*

È un nuovo organo, denominato “Assemblea della Repubblica”, ad eleggere il Presidente della Repubblica tra i cittadini con almeno 40

---

stituzionalismo moderno “oscura il carattere rappresentativo dell'ordinamento e ne incrina il fondamento democratico”, G. Ferrara, *Per la critica*, cit.

<sup>15</sup> P. Ciarlo, *Governo*, cit. parla di “maggioranza impossibile” ed osserva che “in definitiva, il circuito fiduciario diventerebbe del tutto extraparlamentare nel senso che la mozione deve essere sottoscritta dai deputati appartenenti alla iniziale maggioranza ‘espressa dalle elezioni’ e dunque rinvia ad un momento pre parlamentare.

anni di età. Oltre ai membri delle due Camere (con alla presidenza il Presidente della Camera di deputati), a comporlo sono due delegati per ciascuna Regione, i Presidenti delle Giunte e delle province autonome ed ulteriori delegati regionali, in ragione di uno per ogni milione di abitanti. Modificati anche i *quorum* per le votazioni, fino alla maggioranza assoluta dopo il quinto scrutinio.

Notevolmente depotenziato nelle sue attribuzioni, il Presidente della Repubblica “rappresenta la Nazione ed è garante dell’unità federale della Repubblica”. Come si è detto, non spettano più al Capo dello Stato la risoluzione delle crisi di governo (visto che lo scioglimento anticipato della Camera dei Deputati diviene atto solo formalmente presidenziale), né la scelta del Presidente del Consiglio, né l’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge governativi. Nel testo in esame non compare più la soppressione della controfirma ministeriale per alcuni degli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali (tra i quali la grazia).

Tra le nuove ed inedite attribuzioni, la nomina dei “presidenti” (da notare che i vertici di tali organi non sempre sono così denominati) delle Autorità indipendenti, del presidente del Cnel e del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

### **3. Giurisdizione e Corte costituzionale**

#### *3.1. Il Consiglio superiore della magistratura*

Il disegno di legge costituzionale, pur essendo composto da ben cinquantasette articoli, sembrerebbe a una lettrice o ad un lettore distratti toccare solo marginalmente il potere giudiziario e le sue relazioni con gli altri poteri dello Stato. Nulla di paragonabile, né quantitativamente né qualitativamente, al testo a suo tempo elaborato e approvato dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita nella passata legislatura, i cui lavori, come è noto, furono largamente condizionati, se non dominati dall’attenzione per i problemi della magistratura e della giustizia in genere<sup>16</sup>. Come si ricorderà, infatti, buona parte di quell’articolato riguardava la giustizia e la stessa relazione finale della Commissione dedicava a questa materia ben sessantaquattro pagine, a fronte delle sole quarantatre che illustravano complessiva-

---

<sup>16</sup> S. Rodotà, *Prefazione* a Aa.vv., *Giustizia e bicamerale*, fascicolo speciale di *Questione giustizia*, n. 3 del 1997, p. VII.

mente la forma di Stato, la forma di governo, la struttura del Parlamento ed i rapporti della Repubblica con l'Unione europea.

Almeno ad un primo esame sembra perciò che, nel disegno complessivo di riforma, i rapporti del potere giudiziario con gli altri organi e poteri della Repubblica abbiano assunto una importanza secondaria e che, pur trattandosi di un tema che ha attraversato trasversalmente l'ultimo decennio del dibattito politico e istituzionale italiano, esso sia stato, se non accantonato, almeno rinviato nel tempo. Nel contempo va però osservato che, durante la legislatura in corso, il Parlamento è stato ed è tuttora impegnato nell'esame di altri progetti di riforma (o contro-riforma) destinati ad incidere profondamente su materie *sensibili* attinenti alla giustizia: in particolare, per limitarsi ai temi di *diretta* rilevanza costituzionale, la riduzione del numero dei componenti e il sistema elettorale del Consiglio superiore e le modifiche dello *status* di giudici e pubblici ministeri di cui alla legge delega di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Del resto è stato autorevolmente scritto<sup>17</sup> che la giustizia è un capitolo che si è aggiunto un po' estemporaneamente al libro delle riforme costituzionali, perché esso non faceva parte delle primitive istanze di revisione, che risalgono ormai anche a molti anni or sono; un capitolo che "si è sviluppato quasi solo nel quadro dei tentativi e delle proposte di 'riscrittura' integrale della seconda parte della Costituzione" e rispetto al quale va detto che non si è mai approfondito l'eventuale nesso contenutistico fra le proposte sul sistema di governo e quelle sulla giustizia, essendo quest'ultima perennemente ostaggio di una polemica politica quotidiana, stretta fra il numero sempre crescente dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato e singole vicende processuali di grande risonanza, "in un clima che non ha certo facilitato un approccio razionale alla ricerca di eventuali esigenze di correzioni costituzionali ad esso specificamente inerenti"<sup>18</sup>.

Le modifiche costituzionali in materia di giustizia inserite nel testo del disegno di legge in esame sono essenzialmente due. L'art. 26 (*Funzioni del Presidente della Repubblica*), novellando l'art. 87 della Costituzione, prevede al nono comma che il Presidente della Repubblica "presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalla Camere". Anche la prima versione della riforma, approvata il 25 marzo 2004 dal Senato,

---

<sup>17</sup> V. Onida, *Il mito delle riforme costituzionali*, *Il Mulino*, n. 1 del 2004.

<sup>18</sup> V. Onida, *op. loc. ult. cit.*

prevedeva, all'art. 22, la nomina del Vice Presidente<sup>19</sup> del Csm da parte del Presidente della Repubblica, ma senza specificare tra quali categorie di consiglieri dovesse esser fatta la scelta. L'art. 36, poi, riforma l'art. 104 prevedendo che l'elezione dei componenti non togati del Consiglio, la cui quota percentuale viene mantenuta nella misura di un terzo dei componenti dell'organo collegiale, sia di competenza per un sesto della Camera dei deputati e per un sesto del Senato federale della Repubblica. Lo stesso articolo prevede l'abrogazione del quinto comma dell'attuale art. 104 Cost. ("Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento"), disposizione evidentemente incompatibile col nuovo testo dell'art. 87, nono comma, e coi nuovi poteri di nomina del Vice Presidente attribuiti al Capo dello Stato.

Mentre la questione del riparto di competenze tra la Camera ed il nuovo Senato federale per la nomina dei membri laici del Csm appare rivestire un'importanza del tutto marginale, essendo oltretutto previsto il mantenimento delle attuali condizioni soggettive per l'elezione, il punto centrale della riforma è dato dal potere di nomina del Vice Presidente da parte del Presidente della Repubblica, e non si tratta di una innovazione di poco conto poiché essa va a toccare, ed in modo decisamente pesante, uno dei punti più delicati che concernono il funzionamento del Csm, e precisamente quello della direzione effettiva dei lavori del collegio e della Sezione disciplinare, e soprattutto il Comitato di presidenza, dal quale dipendono la segreteria del Consiglio (e

---

<sup>19</sup> Nei due testi del disegno di legge approvati dalle Camere le parole "Vice" e "Presidente" sono separate ed entrambe indicate con la lettera iniziale maiuscola, a differenza del vigente art. 104, quinto comma, della Costituzione, che prevede che il Consiglio elegge un "vicepresidente" (parola unica, con lettera iniziale minuscola) fra i componenti designati dal Parlamento. Chi scrive non ha né la competenza né lo spazio per affrontare il tema dei criteri formali per la redazione dei testi normativi e dell'uso, proprio o improprio, delle maiuscole, ma certamente deve notare come il progetto della "nuova" Costituzione, una volta che venisse definitivamente approvato, sarebbe letteralmente infarcito di parole che iniziano con lettere maiuscole, alcune delle quali appaiono bizzarre o addirittura errate, come per l'indicazione della "circoscrizione [elettorale] Estero" (artt. 2 e 3 del ddl), laddove la maiuscola, a tutto voler concedere, dovrebbe essere usata per la prima lettera del sostantivo e non per l'aggettivo, o ancora per termini quali "Provincia", "Città metropolitana", "Assemblea", e addirittura per "Ministro competente" (art. 9 del testo votato dalla Camera dei deputati) e "Capo dell'opposizione" (art. 8 del testo approvato a marzo 2004 dal Senato). Ogni commento su questa orgia di maiuscole dell'aspirante legislatore costituzionale del terzo millennio, paragonata alla evidente discrezione sul punto da parte del legislatore del 1947, è lasciato al lettore

perciò la gestione del personale), l'Ufficio studi e documentazione, la formazione delle commissioni referenti, il bilancio e la gestione dei fondi.

Il nuovo Vice Presidente (contrariamente all'attuale) sarà quindi un vero e proprio delegato del Presidente della Repubblica e del Csm, dal quale deriverà ogni potere e facoltà e al quale, soprattutto, dovrà render conto, senza alcuna autonomia che non sia quella che gli verrà, discrezionalmente, riconosciuta.

L'innovazione appare essere l'eco, neppure troppo lontana, delle polemiche a suo tempo scatenate dagli atti di imperio verso il Consiglio di un Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, il quale non esitò, pur di avere un controllo effettivo sull'ordine del giorno e sul funzionamento dell'organo, a revocare la delega attribuita al vicepresidente eletto, Giovanni Galloni, e a presiedere personalmente i lavori collegiali e la stessa Sezione disciplinare<sup>20</sup>. Essa costituisce però anche il riflesso, sia pur parziale, di una generale e preconcepita ostilità verso la magistratura e il suo organo di autogoverno, un atteggiamento che in questi anni ha trovato ampia eco nel dibattito politico e parlamentare e che ha visto, quale momento di emersione più evidente, la nota mozione approvata dal Senato il 5 dicembre 2001, con la quale, pur nella palese confusione di temi e materie fra loro eterogenei, veniva chiaramente indicato che per la maggioranza di governo la giurisdizione deve essere "intesa come funzione attribuita ai singoli giudici regolarmente costituiti e che insieme formano un ordine autonomo e indipendente e non un potere dello stato, poiché non emanato né direttamente né indirettamente dalla sovranità popolare, con il conferimento di un mandato espresso in libere elezioni dai cittadini".

L'attribuzione al Presidente della Repubblica, che manterrebbe la presidenza del Csm, del potere di nominare il Vice Presidente ha quindi chiaramente e dichiaratamente lo scopo di sottrarre a un organo costituzionale collegiale sia la possibilità di eleggere il soggetto che ne deve dirigere i lavori, sia conseguentemente qualsiasi controllo successivo sull'operato del suo presidente "effettivo", essendo inconcepibile una qualche manifestazione di sfiducia o di dissenso di un collegio nei confronti di un soggetto nominato dall'alto e non eletto. L'innovazione viene quindi a sottrarre qualsiasi controllo, diretto o indiretto, della componente togata elettiva, che resta la maggioranza del Consiglio, sull'organizzazione dei lavori, sull'ordine del giorno, sulla segreteria

---

<sup>20</sup> Sul settennato Cossiga quale Presidente del Csm v. E. Bruti Liberati – L. Pepino, *Autogoverno o controllo della magistratura?*, Milano, 1998, pp. 71-81.

generale ed in genere sulla gestione del personale e delle risorse materiali. Caso unico di un collegio cui viene sottratto, del tutto o quasi, qualsiasi potere autoregolativo.

In questo modo, con una modifica costituzionale modesta e apparentemente marginale, l'indipendenza della magistratura, che è in larga parte garantita nel nostro sistema attraverso un organo di autogoverno originale creato con intuizione feconda dalla Costituzione del 1947, viene profondamente incisa e il Consiglio superiore, da organo costituzionale, è in qualche modo degradato a collegio "tecnico", etero diretto, nel quale può crearsi una continua tensione tra la componente numericamente maggioritaria, che resta quella dei magistrati eletti dai loro collegi, e le altre due, quella di diritto e quella eletta dalle Camere.

### 3.2. *La Corte costituzionale*

L'art. 51 del testo del disegno di legge (art. 41 nel testo originario del Senato) modifica l'art. 135 della Costituzione, riducendo a quattro sia i giudici costituzionali nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative (e quindi a due quelli nominati dalla Corte di cassazione, non potendosi certamente ridurre il numero di giudici eletti dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, che è pari ad uno per ciascun organo), sia quelli nominati dal Presidente della Repubblica. Conseguentemente, essendo stato deciso di tener fermo il numero dei componenti la Corte, vengono aumentati a sette i giudici di nomina in senso lato politica, che non verranno però più eletti, come oggi avviene, dal Parlamento in seduta comune, ma tre dalla Camera e quattro dal Senato federale, quest'ultimo nella composizione integrata dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome.

Il dibattito sulla composizione della Corte costituzionale era iniziato durante i lavori della Bicamerale, il cui progetto prevedeva una diversa composizione del collegio, venti giudici in luogo degli attuali quindici, dei quali cinque nominati da un collegio formato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni che avrebbero dovuto integrare, per particolari competenze, il Senato; lo scopo dell'allargamento della composizione della Corte e dell'individuazione di una forma di nomina "regionale" veniva indicato nell'esigenza di tener conto dell'ordinamento federale complessivamente disegnato da quel progetto che però, come noto, non ebbe seguito.

La questione è stata variamente ripresa nella presente legislatura da vari disegni di legge costituzionali, tutti poi accorpati nel testo approvato dalla Camera in ottobre, ma la soluzione adottata appare *ictu oculi* insoddisfacente sia rispetto agli obiettivi "federalisti", sia per il risul-

tato in sé. Infatti il Senato federale non sarà né il *Bundesrat* tedesco né il Senato degli Stati Uniti (Stati federali “veri”), e non sarà certo la sua integrazione coi presidenti delle Regioni a potergli dare attributi che non ha. La riforma servirà quindi solamente ad aumentare il tasso di politicità, in senso stretto, delle nomine dei giudici, i quali peraltro continueranno a giudicare rigorosamente in modo collegiale. Alcuni dei toni emersi nel dibattito generale svoltosi alla Camera lasciano intendere come da parte di qualche esponente politico di maggioranza si sarebbe preferito addirittura eliminare del tutto, e non semplicemente ridurre di numero, le nomine assegnate alle supreme magistrature, e ciò motivando sulla base di affermazioni a dir poco stupefacenti su presunte “prove non buone di indipendenza dalla magistratura di provenienza” che avrebbero dato i giudici costituzionali-magistrati. Peraltro il disegno di legge appare, sul punto, soprattutto confuso.

Sulle competenze della Corte, e segnatamente sul controllo di legittimità costituzionale in via incidentale e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, sembrano poter avere non piccola incidenza anche le norme sul procedimento legislativo contenute nel disegno di legge, che disegnano un sistema di competenze alcune delle quali ripartite ed altre concorrenti, con procedure *ad hoc* atte, almeno nelle intenzioni, a superare eventuali conflitti tra le due Camere: in particolare l'ultimo, lunghissimo, comma dell'art. 70 stabilisce che le questioni di competenza tra le due Camere vengano decise dai loro Presidenti o essere deferite ad un comitato paritetico di quattro deputati e quattro senatori, e che le decisioni dei Presidenti o del comitato non saranno sindacabili in alcuna sede, e quindi né dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione né (almeno nelle intenzioni) dalla stessa Corte costituzionale. Se però la disposizione sembrerebbe eliminare alla radice la possibilità di un conflitto di attribuzioni tra le due Camere (pur non essendo chiaro cosa potrebbe accadere se uno dei due Presidenti non intendesse deferire la questione al comitato paritetico, ovvero, una volta deferitala, non procedesse o procedesse con ritardo alla nomina dei membri della sua Camera), la violazione delle nuove norme costituzionali sulla competenza, attenendo alla validità stessa della legge, potrebbe essere invocata in via di eccezione durante un giudizio, e dare così luogo ad una questione incidentale. Così come non è chiaro se le Regioni potrebbero far valere con ricorso in via principale eventuali vizi procedurali o questioni di competenza tra le due Camere, cui potrebbero essere interessate essendo oltretutto il riparto di attribuzioni destinato ad incidere, in via mediata, proprio sull'altro riparto di competenza legislativa, e cioè quello fra lo Stato e le Regioni stesse. E già

si è visto come la infelice formulazione della riforma del Titolo V approvata al tramonto della scorsa legislatura abbia dato luogo ad un incredibile aumento del contenzioso di competenza della Corte.

Insomma, come già al tempo della Bicamerale, sembra che l'aspirante legislatore costituzionale sia orientato a rendere più complessi, anziché a semplificare, sia i testi normativi che i problemi cui gli stessi, una volta approvati, potrebbero dar luogo, salvo poi lamentare pretese invasioni di campo da parte dei giudici comuni e della stessa Corte costituzionale, che saranno inevitabilmente chiamati a sbrogliare una matassa che appare sin d'ora troppo ingarbugliata.

#### **4. Il nuovo Titolo V (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato)**

##### *4. 1. Federalismo e Stato federale: l'uso dei termini nel dibattito politico e nella riflessione giuridica*

Nel dibattito politico corrente si è fatto largo uso di alcune parole - federalismo e Stato federale - per designare la forma di Stato destinata a nascere per effetto della normativa che riforma la seconda parte della Costituzione. E nello stesso testo della legge costituzionale il Senato è ribattezzato Senato federale della Repubblica. Ma c'è una evidente riluttanza degli studiosi - siano essi storici delle istituzioni, studiosi di diritto costituzionale o di diritto pubblico comparato - ad accettare questa terminologia ed a trasporla nella sede che si vorrebbe più rigorosa della riflessione giuridica.

E ciò per molte ragioni che ci si limita qui solo ad accennare.

Da un lato - mettendo in campo la storia - si ricorda che il federalismo classico è frutto di un percorso di unificazione di Stati sovrani, di entità politiche preesistenti, mentre quello che noi chiamiamo federalismo sarebbe il portato di un processo di segno opposto: un processo cioè di accentuato e radicale trasferimento di funzioni dall'alto verso il basso, dal centro unitario alle articolazioni territoriali. In altri termini un processo di forte decentramento territoriale a partire da un unico Stato sovrano.

Dall'altro lato - sul terreno più strettamente istituzionale - si mette in luce che non è stata compiuta la scelta, caratteristica di molti Stati federali, di dar vita ad una seconda camera che fosse espressione delle diverse entità territoriali riunite nello Stato federale (per intenderci

una camera rappresentativa delle Regioni). Si è invece costruita una sorta di seconda camera politica, che è solo “eletta su base regionale”, che opera con generici raccordi di informazione e consultazione tra senatori ed organi regionali e che delle “camere federali” ha alcuni tratti - la sottrazione alla fiducia ed allo scioglimento anticipato – ma non la peculiare rappresentatività.

Proprio sulla base di queste considerazioni molti studiosi, analizzando il testo di riforma della Costituzione, hanno preferito e preferiscono parlare di un modello inedito nel panorama degli Stati composti (A. Anzon) o di un modello costituzionale di regionalismo forte connotato dalla potestà normativa e statutaria delle Regioni sulla propria organizzazione politica e dall’ampiezza delle competenze legislative esclusive e concorrenti e dalla previsione di un criterio di residualità per la competenza legislativa regionale (S. Gambino). Non si tratta evidentemente di questioni terminologiche o definitorie ma di comprendere quale è la ispirazione di fondo e quali sono i tratti distintivi effettivi di un progetto che si propone di mutare profondamente lo Stato italiano e che può incidere con altrettanta profondità sul sistema dei diritti.

#### *4. 2. Le ricadute delle innovazioni proposte sul sistema dei diritti*

Quando dalle prime notazioni sulla forma di Stato si passa al tema, decisivo per la magistratura, del rapporto tra nuova forma di Stato (federale o di regionalismo forte) che si vuole introdurre ed il sistema dei diritti, emergono pressanti interrogativi.

Vi sono diritti che subiranno trasformazioni? diritti che riceveranno una tutela diversa e differenziata rispetto alla realtà del passato? diritti che verranno messi a repentaglio?

Pur movendosi con tutta la cautela necessaria su di un terreno ancora inesplorato è possibile avanzare qualche ipotesi.

Alle Regioni sono ora attribuite espressamente dal comma 4 dell’art. 117 Cost. competenze legislative di tipo esclusivo in materie cruciali per la sorte di fondamentali diritti sociali quali il diritto alla salute ed il diritto all’istruzione. Ci si riferisce alle materie della “assistenza ed organizzazione sanitaria”, della “organizzazione scolastica e gestione degli istituti scolastici e di formazione”. Qui sta il nocciolo duro della *devolution* italiana. Gli esiti ed i possibili sviluppi di questa peculiare devoluzione e le ricadute delle nuove competenze esclusive sulla “effettività” della tutela di diritti sociali sono oggettivamente assai incerti.

*C'è una prima alternativa possibile, la meno grave ed allarmante:* che la peculiare “devoluzione” italiana significhi “solo” che nelle materie di competenza esclusiva, le Regioni saranno esenti dai vincoli dei principi fondamentali della materia ma continueranno ad essere sottoposte non solo ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ma anche del rispetto della Costituzione (rispetto che, a sua volta, implica tanto la conformità alla prima parte della Costituzione, contenente i principi generali, quanto l’osservanza delle competenze legislative esclusive dello Stato in una serie di ambiti quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili o la statuizione di norme generali sulla tutela della salute).

*Ma c'è anche un'altra alternativa molto concreta e molto più preoccupante:* che la competenza legislativa esclusiva ora attribuita alle Regioni in materia di “assistenza e organizzazione sanitaria” e di “organizzazione scolastica e formazione” venga interpretata ed attuata – sotto la spinta di fattori economici e di volontà politiche - come una realtà del tutto nuova e diversa rispetto alle altre competenze regionali (la competenza legislativa concorrente e la competenza legislativa residuale delle Regioni) ed autorizzi tanto la frantumazione dei sistemi sanitari e scolastici quanto forti differenziazioni di prestazioni nelle diverse regioni, nella indifferenza e nell’incurezza dei limiti istituzionali e costituzionali. Con il possibile corollario di diversi regimi di accesso alle prestazioni sanitarie o agli istituti scolastici per i residenti ed i non residenti in una determinata Regione, e con un corredo di preclusioni, di ostacoli, di discriminazioni del tutto ignote nell’ordinamento attuale. In quest’ultimo caso ci si troverebbe di fronte ad una singolare prospettiva. “Federalismo” (o regionalismo forte) *versus* eguaglianza. “Federalismo” (o regionalismo forte) discriminatorio, contrastante con l’eguaglianza

È difficile dire sin da ora quale dei due scenari sarebbe destinato ad affermarsi ed a prevalere se la riforma costituzionale andrà in porto. Molto dipenderà dalla politica, dalla costituzione materiale (come la intendeva Costantino Mortati) e cioè dal nucleo di forze sociali e politiche dominanti che si troverà a gestire il nuovo assetto ed il nuovo modello costituzionale. Ma già il fatto che su terreni così delicati e vitali come quello della salute e della istruzione questi scenari possano essere plausibilmente prefigurati dà una misura delle incertezze e delle

inquietudini che il progetto alimenta. Ragionare tempestivamente su questi rischi e su questi pericoli è perciò particolarmente importante.

#### *4.3. Nuove tensioni sulla giurisdizione e sulla magistratura?*

In quest'ottica è indispensabile tenere unite le riflessioni e le preoccupazioni sulla sorte di fondamentali diritti sociali con le riflessioni e le preoccupazioni sulle nuove tensioni che potranno investire il giudiziario sommandosi a quelle già esistenti.

Nell'arco della storia repubblicana i giudici hanno assolto la funzione di garanti di ultima istanza del godimento, in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale, di fondamentali diritti sociali, tra cui appunto il diritto alla salute ed all'istruzione. Se la riforma del Titolo V della Costituzione dovesse autorizzare la moltiplicazione dei sistemi sanitarie e scolastici e la diversificazione su base regionale dei regimi giuridici di accesso alle relative prestazioni verrebbe revocata in dubbio la stessa idea di uguaglianza "giuridica" dei cittadini sancita dal primo comma dell'art.3 della Costituzione e relegato al rango di morta utopia il processo di realizzazione dell'eguaglianza di fatto delineato dall'art. 3 capoverso della carta.

Gli esempi potrebbero essere molti. Si pensi, sul terreno delicatissimo dell'assistenza sanitaria, alla possibile previsione di priorità di accesso per i residenti (rispetto ai non residenti) a centri sanitari di eccellenza a prescindere dalla oggettiva gravità delle patologie lamentate o, ancora, all'introduzione di sistemi di pagamento - o di contribuzione - fortemente differenziati esclusivamente sulla base del criterio della residenza o meno nella regione dei pazienti. Ed analoghi scenari potrebbero verificarsi sul terreno dell'istruzione, aggravati dalle forme di diversificazione culturale su base regionale rese possibili dal potere delle Regioni di definire la "parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione" ( art. 117, comma 4, lett. c) .

A fronte di questi possibili sviluppi non sarebbe azzardato ipotizzare l'emergere di contrasti profondi tra le garanzie contenute nella prima parte della Costituzione e le concrete modalità di erogazione dei servizi su base regionale e di correlata fruizione dei diritti. Un fronte di tensioni che chiamerebbe in causa direttamente la funzione del giudiziario e coinvolgerebbe giudici ordinari e giudice delle leggi in un confronto prevedibilmente assai aspro.

Che non si tratti di mere ipotesi, di vaghe elucubrazioni è confermato da molti fattori: le dichiarazioni di forze politiche tanto chiassose quanto influenti, le preoccupazioni manifestate da molti studiosi, i timori nutriti da quella parte della popolazione che ha cultura, attenzione ed informazione sufficiente per immaginare il futuro possibile. Ed è su questi temi che si giocherà la partita referendaria annunciata nell'ipotesi di approvazione della riforma costituzionale.

## COSTITUZIONE VIGENTE E PROGETTO DI RIFORMA

### **Costituzione vigente**

#### TITOLO I IL PARLAMENTO

##### SEZIONE I - *Le Camere*

###### Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

###### Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

###### Art. 57

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

### **Progetto di riforma**

#### TITOLO I IL PARLAMENTO

##### SEZIONE I - *Le Camere*

###### Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

*Identico*

###### Art. 56

*Identico*

La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

###### Art. 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquanta due senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, e, per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante.

#### Art. 58

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o

deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

Art. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti .

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Pre-

Art. 59

E' deputato di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre.

Art. 60

La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati e dei Consigli regionali e delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga dei Consigli regionali e delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica

Art. 61

L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non è riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

*Articolo identico*

sidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza.

*Identico*

Art. 64

La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza

articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

Il Regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente.

Art. 65

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

*Identico*

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti.

Art. 67

Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le

vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II - *La formazione delle leggi*

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

proprie funzioni senza vincolo di mandato.

*Articolo identico*

Art. 69

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche.

SEZIONE II - *La formazione delle leggi*

Art. 70

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di

legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo

comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

#### Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

#### Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una

#### Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

*Identico*

#### Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato alla

Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa

Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla

Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni o Province autonome in coordinamento tra di loro.

#### Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

#### Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

#### Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elet-

#### Art. 73

*Identico*

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

*Identico*

#### Art. 74

*Identico*

Se le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

*Articolo identico*

tori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

#### Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

#### Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### Art. 76

*Identico*

I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera.

#### Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti

sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

*Articolo identico*

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

*Articolo identico*

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 80

È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 81

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

*Identico*

*Identico*

*Identico*

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Art. 82

*Identico*

TITOLO II  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

TITOLO II  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale, elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.

*Identico*

*Identico*

Art. 85

*Identico*

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica.

*Identico*

Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera.

*Identico*

*Identico*

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

*Identico*

*Identico*

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

#### Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

#### Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere.

*Identico*

*Identico*

Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti.

#### Art. 88

Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni; nei seguenti casi:

a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato.

#### Art. 89

*Identico*

proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### TITOLO III IL GOVERNO

#### SEZIONE I - *Il Consiglio dei Ministri*

#### Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

#### Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Primo ministro.

#### *Articolo identico*

#### Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della Repubblica.

### TITOLO III IL GOVERNO

#### SEZIONE I - *Il Consiglio dei Ministri*

#### Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro

#### Art. 93

Il Primo ministro e i ministri, prima di

ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.  
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.  
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.  
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.  
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tal caso si applica l'articolo 88, secondo comma.

Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza

espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale.

#### Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

#### Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

### SEZIONE II - *La Pubblica Amministrazione*

#### Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i

#### Art. 95

I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

*Identico*

*Identico*

#### Art. 96

Il Primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

### SEZIONE II - *La Pubblica Amministrazione*

*Articolo identico*

casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

*Articolo identico*

Art. 98-bis

Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte.

SEZIONE III - *Gli organi ausiliari*

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

SEZIONE III - *Gli organi ausiliari*

*Articolo identico*

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza

*Articolo identico*

giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

#### TITOLO IV LA MAGISTRATURA

##### SEZIONE I - *Ordinamento giurisdizionale*

###### Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

###### Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

###### Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre

#### TITOLO IV LA MAGISTRATURA

##### SEZIONE I - *Ordinamento giurisdizionale*

*Articolo identico*

*Articolo identico*

*Articolo identico*

specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore

Art. 104

*Identico*

*Identico*

*Identico*

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

*Identico*

*Identico*

*Articolo identico*

*Articolo identico*

della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

*Articolo identico*

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

*Articolo identico*

Art. 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

*Articolo identico*

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

*Articolo identico*

*SEZIONE II - Norme sulla giurisdizione*

*SEZIONE II - Norme sulla giurisdizione*

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio

*Articolo identico*

tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

#### Art. 112

Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

*Articolo identico*

Art. 113

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V  
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115  
(*Abrogato*)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

*Articolo identico*

TITOLO V  
COMUNI, PROVINCE,  
CITTÀ METROPOLITANE,  
REGIONI E STATO

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto della regione Lazio

Art. 115  
(*Abrogato*)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale pre-

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

#### Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello

via intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale o della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.

*Identico*

#### Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello

Stato; armi, munizioni ed esplosivi;  
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;  
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;  
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;  
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;  
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;  
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;  
n) norme generali sull'istruzione;  
o) previdenza sociale;  
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;  
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;  
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Stato; armi, munizioni ed esplosivi;  
e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;  
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;  
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;  
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa regionale e locale;  
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;  
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;  
m-bis) norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari;  
n) norme generali sull'istruzione;  
o) previdenza sociale sicurezza del lavoro;  
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ordinamento della capitale;  
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;  
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;  
t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;  
u) ordinamento della comunicazione;  
v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;  
z) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'ese-

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

- a) assistenza e organizzazione sanitaria;
- b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
- d) polizia amministrativa regionale e locale;
- e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

*Identico*

cuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

#### Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia del-

*Identico*

*Identico*

La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni.

*Identico*

#### Art. 118

*Identico*

*Identico*

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può isti-

la tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

#### Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della

tuire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114.

Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle competenti leggi statali o regionali.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio; l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

#### *Articolo identico*

finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

#### Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli

#### Art. 120

*Identico*

Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

#### Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

#### Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

#### *Articolo identico*

#### Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di composizione e la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124  
(Abrogato)

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giusti-

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

*Identico*

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali.

Art. 124  
(Abrogato)

*Articolo identico*

zia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Re-

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica.

*Identico*

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

*Identico*

gione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128  
(*Abrogato*)

Art. 129  
(*Abrogato*)

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli.

Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento.

*Identico*

Art. 128

I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme ed i termini di proponibilità della questione..

Art. 129

Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo com-

ma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

Il regolamento del Senato garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 114.

I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio della Regione ovvero della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti

Art. 130  
(*Abrogato*)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;  
Valle d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e

Art. 130  
(*Abrogato*)

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;  
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige/Sudtirolo;  
Veneto;  
Friuli-Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia-Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Basilicata;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

*Articolo identico*

la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI  
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I - *La Corte costituzionale*

Art. 134

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presi-

Art. 133

L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione.

*Identico*

TITOLO VI  
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I - *La Corte costituzionale*

*Articolo identico*

Art. 135

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono no-

dente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

#### Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un

minati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

*Identico*

*Identico*

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

*Identico*

*Identico*

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

*Articolo identico*

atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

*Articolo identico*

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

*Identico*

Art. 138

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

*Articolo identico*